

Delibera nr. 23 dd. 2/04/2019

OGGETTO: ASSISTITO XX – ASSUNZIONE PARZIALE DELLA SPESA DI RICOVERO PRESSO LA R.S.A. DI CLES (PRATICA 3 d.d. 10/01).

RELAZIONE:

L' art. 6 della L. 328 dd. 8/11/2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che, in caso di ricovero di soggetto bisognoso in una RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale, l'eventuale pagamento totale o parziale della retta per tutto il periodo del ricovero deve essere assunto dal Comune nel quale l'interessato abbia avuto la residenza prima dell'ingresso nel centro di degenza medesimo, fermo restando l'obbligo della preventiva informazione al Comune da parte delle strutture socio-sanitarie di valutazione multidisciplinare territoriale (UVM) e, successivamente, del centro di degenza stesso.

Con propria nota n. 0066456 del 27/04/2018, prot. com.le n. 1727 del 2/05/2018, l'UVM territoriale, organo strumentale dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento deputata alla valutazione di bisogni sociosanitari e finalizzata all'individuazione degli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze della persona, ha comunicato all'Amministrazione comunale l'eleggibilità dell'assistito XX presso la RSA di Cles.

Con nota pervenuta via e mail d.d. 10/01/2019 assunta al prot. com.le n. 1171//2019, l'assistito tramite soggetto terzo autorizzato, ha richiesto non disponendo a partire ancora da mezzi sufficienti a fronteggiare la retta, la compartecipazione del Comune di Denno, dove l'assistito aveva la residenza prima di entrare in RSA, alle spese di soggiorno; nel mese di marzo 2019, la RSA di Cles ha fatto presente che due fatture mensili risultano insolute.

A seguito dell'esame istruttorio della condizione economica e patrimoniale dell'assistito, il cui quadro complessivo è riepilogato nell'Allegato 1) alla presente deliberazione, è emersa l'effettiva difficoltà a sostenere per intero gli oneri derivanti dalla pagamento della retta di soggiorno mensile presso la RSA.

Ai sensi dell'art. 6 della L.P. 6 dd. 28/05/1998, alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi si provvede con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale, con le quote di contribuzione dei comuni competenti per residenza e attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 14 dd. 12/07/1991, i soggetti che fruiscono delle prestazioni socio-assistenziali o le persone tenute nei loro confronti al mantenimento o alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, devono rimborsare la spesa inerente alle suddette prestazioni o concorrere alla stessa sulla base di criteri stabiliti con riferimento alle condizioni economiche dei nuclei familiari di appartenenza. A tutt'oggi risultano peraltro difficilmente programmabili i tempi del confronto tra comuni, enti gestori dei servizi socio-assistenziali, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, organizzazioni sindacali e Commissione provinciale permanente appositamente costituita, finalizzato alla definizione dei criteri di base del Regolamento tipo di disciplina della compartecipazione alla spesa, da parte dei soggetti ad essa tenuti, previsto dall'art. 7 della L.P. 6 dd. 28/05/1998.

Con nota interna, la situazione di bisogno dell'assistito è stata sottoposta ai familiari tenuti al mantenimento o alla prestazione degli alimenti. Peraltro tale procedura viene posta in essere a tutela dei familiari disponibili alla compartecipazione verso eventuali future azioni di rivalsa avviate da parte dell'amministrazione comunale. Peraltro la cerchia familiare dell'assistito XX risulta composta da una sola persona, la cui situazione reddito-patrimoniale non risulta nell'immediato tale da poter concorrere alle spese del ricovero in argomento.

La quota a carico dell'assistito è stata determinata sulla base dei redditi dello stesso, detratta da questi una quota mensile di reddito pari a € 150,00 per fare fronte alle esigenze personali, come da prassi ricorrente dei Comuni "domicilio di soccorso" e per quanto attiene gli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati.

La quota a carico del bilancio comunale per il soggiorno dell'assistita presso la RSA di Cles è stimata pertanto pari ad annui € 9.084,00 e mensili € 757,00, salvo modifiche dipendenti dal cambiamento della situazione soggettiva che dall'andamento delle rette.

La situazione reddituale di cui all'Allegato 1) alla presente è stata dapprima delineata dall'assistito mediante autocertificazione in sede di richiesta di compartecipazione e successivamente verificata tramite interrogazione dell'anagrafe tributaria e del catasto fondiario, urbano e tavolare. L'assistito risulta infine intestatario di un deposito su conto corrente bancario in fase di esaurimento, ed è proprietario pro quota di fondi rustici. Si ritiene possa autonomamente sostenere le spese per la retta di ricovero fino a tutto il mese di ottobre 2018 così che la compartecipazione vale a partire dal mese di novembre 2018 in avanti.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione che precede e riconosciutane la validità;

Visto l'art. 6 comma 4 della L. 328/2000 – "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 di data 28 marzo 2019, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio pluriennale 2019-2020-2021 e a seguire, la delibera giuntale nr. 21 di data odierna, con cui è stato approvato ai fini contabili il PEG per il corrispondente triennio;

Ritenuto opportuno, valutata la particolare situazione di bisogno, assumere parzialmente a carico del bilancio comunale la spesa di soggiorno dell'assistito XX presso la RSA di Cles, per un importo annuo stimato pari ad € 9.084,00 (mensili euro 757) e cio' a partire dal mese di novembre 2018, con riserva di valutare le azioni sui beni immobili da porre in essere a garanzia del ristoro di quanto anticipato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 con attestazione della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **assumere** a far data dal 1^a novembre 2018 e fino a diversa disposizione, a carico del bilancio comunale l'impegno di spesa derivante dalle rette di soggiorno presso la RSA di Cles dell'assistito XX, residente a Denno alla data del suo ingresso nella struttura;

2. di **dare** atto che l'onere di spesa a carico del bilancio comunale si quantifica nella differenza tra la retta alberghiera mensile presso la RSA di Cles e gli attuali redditi dell'assistito, detratta da questi una quota mensile di reddito pari a € 150,00 per fare fronte alle esigenze personali;
3. di **mantenere** il presente impegno valido anche in caso di variazione della retta, regolarmente deliberata dall'organo competente della RSA di Cles;
4. di **imputare** le spese derivanti dall'assunzione del presente provvedimento alla Missione 12 programma 3 Titolo 1 cap. 2080 (S) del PEG 2018 conto Residui, 2019 e anni successivi, Piano dei Conti 1.3.2.15.8, che presenta sufficiente disponibilità, e di autorizzare il responsabile finanziario a pagare le quote di compartecipazione che saranno fatturate dalla RSA di Cles in ragione del presente impegno;
5. di **disporre** la rivalsa delle spese di soggiorno come sopra quantificate, che saranno anticipate dall'amministrazione comunale, nei confronti dell'assistito e dei familiari tenuti nei suoi confronti al mantenimento o alla prestazione degli alimenti, valutando da subito la possibilità di garantire il Comune sui beni immobili di proprietà dell'assistito;
6. di **trasmettere** copia della presente alla RSA di Cles e all'assistito tramite il suo amministratore;
7. di **dichiarare** la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.